

n. 10803/14 R.G.



IL TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE IV CIVILE

Il Giudice monocratico, dott.ssa Manuela Casella

Provvedendo sul ricorso presentato ai sensi degli artt. 30 c. 6 della 286/98 e 702 bis c.p.c.

da'

nato nella Repubblica Dominicana il

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Alessandra Ballerini del foro di Genova  
contro il Ministero dell'Interno rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato  
per l'annullamento del provvedimento del Questore di Genova del 17/6/2014, di diniego del rilascio del  
permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Letti gli atti e sentiti i difensori, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.1.15;

Considerato che::

- o il cittadino dominicano \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ha presentato  
domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, in quanto coniugato  
con la cittadina italiana \_\_\_\_\_ ;
- o a carico del ricorrente risulta sentenza ex art 444 c.p.p, irrevocabile, di applicazione della  
pena di tre anni e sei mesi di reclusione emessa dal GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio  
il 19.6.2012, per il reato di importazione illecita di cocaina di cui all'art 73 c.1 bis D.P.R.  
309/90 commesso il 23.12.2011;
- o il provvedimento impugnato si fonda sulla valutazione della concreta pericolosità sociale  
dell' \_\_\_\_\_ e sulla ritenuta prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza  
pubblica rispetto a quelle familiari dell'istante;
- il ricorrente sostiene la illegittimità del provvedimento impugnato poiché la valutazione di  
pericolosità per l'ordine pubblico non può essere automaticamente presunta dalla legge, ma, l'ultimo  
periodo del comma 3 dell'art. 4 del dlgs 286/98, prevede che debba essere oggetto di un



- accertamento in concreto, allorché il permesso di soggiorno venga richiesto per motivi di famiglia;
- la Corte di Cassazione (*Sez. 1, Ordinanza n. 8795 del 15/04/2011* e successive conformi) con recente e univoco orientamento ha statuito che “Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)”, con la conseguenza che è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziati”;
  - pertanto, nel caso di richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, le norme in esame non prevedono l'applicabilità dell'automatismo pure dalle stesse stabilito, in linea generale, in presenza di condanne per i reati in esse contemplati, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale che conforti la valutazione che lo straniero rappresenta «una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza», tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi previsti dalle norme;
  - nella specie, si deve osservare come la predetta sentenza risulti del tutto isolata, essendo in precedenza il soggetto incensurato; l' , che quando ha commesso il reato aveva appena 23 anni, ha tenuto condotta regolare e partecipativa in carcere premiata con la concessione della liberazione anticipata; è stato ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare che ha scontato senza dare adito a rimarchi, frequentando proficuamente un corso di panificatore organizzato dalla Provincia di Genova. Non risultano successivamente segnalazioni negative sul conto del ricorrente, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova. In considerazione di questi elementi di valutazione univocamente positivi il Magistrato di Sorveglianza di Genova con ordinanza resa il 4.7.14 ha dichiarato cessata la sua pericolosità sociale revocando, per l'effetto, la misura di sicurezza dell'espulsione dall'Italia.



I Carabinieri di Campoligure con il rapporto del 14.1.15 hanno riferito che i coniugi non hanno mai dato adito a rimarchi; l' (che ha dichiarato di aver terminato di scontare la pena l'8.7.14) è in attesa di occupazione mentre la moglie lavora come badante.

- sulla base di questi elementi, univocamente comprovanti l'assenza di una attuale e concreta pericolosità sociale del ricorrente e suoi solidi, rilevanti e stabili legami familiari in Italia (non solo la moglie, ma anche la madre , cittadina italiana e con stabile lavoro in Italia), il ricorso deve essere accolto;
- in considerazione dell'oggetto del procedimento ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso proposto da  
Dominicana il

nato nella Repubblica

dichiara il diritto all'unità familiare dello stesso ricorrente e conseguentemente annulla il provvedimento di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia riguardante il predetto ricorrente, emesso dal Questore di Genova in data

Compensate le spese.

Così deciso il 19 gennaio 2015

Il Giudice

Manuela Casella